

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE SANITARIO DEL COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, LETT. D) DEL CCNL 02.11.2022

In relazione alla possibilità da parte delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale di richiedere prestazioni aggiuntive al personale del ruolo sanitario, sussistendo i presupposti e le condizioni, si emanano le seguenti linee generali di indirizzo.

L'art. 11, comma 1 del Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito nella Legge n. 56 del 26 maggio 2023, prevedeva che per l'anno 2023 le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, potessero ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) del CCNL del personale del comparto sanità 2019-2021, per le quali la tariffa oraria poteva essere aumentata fino a 50,00 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico, per l'anno 2023.

Il comma 1-bis dell'articolo in parola disponeva, inoltre, l'applicazione delle disposizioni sopra illustrate, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e di II livello del Servizio Sanitario Nazionale.

Al fine di far fronte alla relativa spesa, la norma ha messo a disposizione delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano la somma di 20 milioni di euro destinati al personale infermieristico. La tabella B) allegata al D.L. n. 34/2023 convertito con Legge n. 56/2023 ha assegnato alla Regione Molise la somma di € 100.779,00 per il personale infermieristico.

La Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), all'art. 1, comma 219, sempre per far fronte alla carenza di personale sanitario, nonché alla necessità di ridurre le liste di attesa e al ricorso alle esternalizzazioni, estende l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi all'art. 7, comma 1, lettera d) del CCNL 2.11.2022, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del comparto sanità.

Inoltre, la norma succitata prevede che, per le predette attività, la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60,00 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Il successivo comma 220 della L. n. 213/2023 autorizza, per far fronte a tale finalità, una somma pari a 80 milioni di euro a livello nazionale per il personale sanitario del comparto sanità, cui possono accedere tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, secondo la ripartizione effettuata dall'Allegato III alla medesima L. n. 213/2023, che costituisce limite di spesa per le finalità di cui trattasi.

In base alla ripartizione su richiamata, sulla scorta della quota d'accesso relativa all'anno 2022 che per la Regione Molise è pari allo 0,50%, la quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto sanità spettante alla Regione è pari a € 400.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Tale quota comprende anche il finanziamento dell'attività aggiuntiva per il personale sanitario al fine di garantire il proseguimento della riduzione dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di

specialistica ambulatoriale e il rifinanziamento anche per l'anno 2024 dei piani operativi per l'abbattimento delle liste d'attesa, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della L. n. 213/2023 che consente alle Regioni di utilizzare una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

Al fine di dare applicazione alle presenti linee di indirizzo, si evidenzia che tali disposizioni:

- a) rivestono carattere di eccezionalità e temporaneità e non possono essere utilizzate quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
- b) possono essere utilizzate di norma:
 - a fronte della carenza di personale del ruolo sanitario del comparto sanità, a tempo indeterminato o determinato, rispetto alle previsioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale;
 - a fronte di effettive insufficienze, anche improvvise, degli organici dei profili professionali del ruolo sanitario del comparto sanità;
 - solo laddove risulti oggettivamente impossibile il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato per mancanza di graduatorie e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure concorsuali;
 - in presenza di improvvisi aumenti di domanda di prestazioni;
- c) sono da utilizzarsi in via prioritaria come strumento eccezionale e temporaneo per il contenimento delle liste di attesa nonché per la riduzione del ricorso alle esternalizzazioni, concorrendo all'incremento dell'offerta di prestazioni e/o per obiettivi aggiuntivi;
- d) non sono applicabili alle prestazioni aggiuntive riguardanti il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall'art. 74 comma 7 del CCNL 2 novembre 2022.

Le presenti linee di indirizzo hanno la finalità di disporre che tutte le prestazioni aggiuntive effettuate da tutti i profili professionali del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad integrazione dell'attività istituzionale, saranno remunerate, per l'anno 2024 e comunque fino ad eventuali diverse indicazioni definite in sede di confronto regionale, nei limiti delle risorse a disposizione, nella misura di 50,00 euro orari al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Resta inteso che le prestazioni dovranno essere remunerate nel rispetto del limite finanziario di € 400.000,00 assegnato alla Regione Molise.

L'Azienda sanitaria può estendere la partecipazione alle prestazioni aggiuntive a tutti i profili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ognuno per le proprie competenze professionali, al fine di evitare l'utilizzo di personale in équipe con diversi trattamenti economici. La prestazione aggiuntiva deve essere svolta al di fuori dell'orario istituzionale. L'adesione alle prestazioni aggiuntive avviene attraverso la richiesta di partecipazione da parte del dipendente, tramite apposita modulistica predisposta dall'azienda, su base volontaria. Le ore svolte in prestazioni aggiuntive devono comunque prevedere il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo.